




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Prot. 2012/0019718

del 11/06/2012

Fascicolo : 2012/VII.11/1



A Tutto il personale tecnico-amministrativo e CEL

e, p.c.

Al Pro-Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli di Corso, di Intercorso e Interfacoltà
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Dirigenti
Alla Delegazione Sindacale di Ateneo

Oggetto: Disciplina delle assenze per malattia - obbligo di comunicare la propria assenza dal lavoro tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro - art. 35, comma 9, del CCNL 16/10/2008 Comparto Università.

Come è ormai noto, l'Amministrazione Universitaria, al fine di disporre i controlli obbligatori previsti dal **comma 10 dell'art. 35 del vigente CCNL**, ha da tempo predisposto un sistema che consente al dipendente di comunicare all'Ufficio Rilevazione delle Presenze l'inizio o la prosecuzione della malattia al numero telefonico, appositamente dedicato, **075/585-2041**, collegato ad una segreteria telefonica ed in grado di registrare le chiamate. Inoltre rimane ferma la possibilità per il dipendente di comunicare l'inizio o la prosecuzione della malattia a mezzo telefax, da inviare al n. **075/585-2389**.

Tuttavia in molti casi si verifica l'impossibilità di effettuare la vista fiscale a causa dell'invio non tempestivo delle comunicazioni predette da parte del dipendente.

In particolare si segnala che i presidi deputati allo svolgimento delle visite fiscali pretendono tempi di trasmissione delle richieste molto anticipati, in primissima mattinata, al fine di assicurare la pronta esecuzione nel corso della stessa giornata di lavoro, per evidenti necessità organizzative in considerazione dell'ampiezza e della complessità organizzativa del fenomeno connesso ai controlli.

Peraltro il **comma 9 dell' art. 34 del CCNL**, prevede espressamente che: **"L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento."**

Ne consegue che l'obbligo, contrattualmente previsto, della tempestiva comunicazione costituisce un dovere per il dipendente che, ove



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

disatteso, può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, salva la sussistenza di un comprovato impedimento.

Pertanto si ribadisce ancora una volta che è fatto obbligo al dipendente di comunicare al numero telefonico, appositamente dedicato, **075/585-2041**, oppure a mezzo telefax, da inviare al n. **075/585-2389**, **l'inizio dell'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione tempestivamente, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, e comunque entro e non oltre le ore 9,00 antimeridiane.**

Da ultimo si invitano i dipendenti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, non appena rilasciata dal medico l'attestazione telematica di malattia, sia la durata della stessa, sia il numero di protocollo dell'attestazione telematica, al fine di consentire la possibilità di ricerca del documento informatico in caso di disguidi.

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia già impartite in proposito con precedenti circolari.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Angela Maria LACAITA